



Statuti centrali

■ Schweizer Syndikat Medienschaffender ■ Syndicat
suisse des mass media ■ Sindacato svizzero dei mass
media ■ Sindicat svizzer dils mediums da massa

I. Nome, sede, scopo e responsabilità

Art. 1 Nome, forma giuridica, sede, campo di attività, responsabilità

- 1 Il Sindacato svizzero dei mass media (SSM) è un'associazione ai sensi degli art. 60ss del Codice civile svizzero.
- 2 La sede centrale dell'SSM è a Zurigo, Svizzera.
- 3 Il campo di attività dell'SSM comprende tutte le persone attive nel settore dei media, a prescindere dalla loro professione, dalla loro funzione e dal loro status.
- 4 L'SSM è membro dell'Unione sindacale svizzera (USS) e di organizzazioni internazionali operanti nello stesso campo di attività.
- 5 Degli impegni contratti dall'SSM risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

Art. 2 Scopo

- 1 L'SSM rappresenta gli interessi professionali, materiali, culturali e sociali dei propri affiliati. In particolare l'SSM si adopera per:
 - a) – il miglioramento delle condizioni lavorative e salariali e la sicurezza sociale delle persone salariate;
 - la partecipazione delle persone salariate nelle aziende e nell'economia;
 - la realizzazione e l'adozione di accordi collettivi e contratti collettivi di lavoro;
 - la parità fra i sessi e le pari opportunità;
 - la tutela della salute e la sicurezza sul posto di lavoro;
 - la difesa degli obiettivi generali dell'Unione sindacale svizzera: la giustizia sociale, la democratizzazione dell'economia e della società, nonché uno sviluppo sostenibile che tuteli e mantenga le basi materiali della vita;
 - la collaborazione sindacale su piano nazionale ed internazionale;
 - b) – una politica dei mass media progressista, in particolare per la libertà interna dei media, nonché per il loro pluralismo e la loro indipendenza
 - la promozione della formazione e del perfezionamento di chi opera nel settore dei media
 - una politica culturale progressista, in particolare nel settore media elettronici e cultura cinematografica.
- 2 L'SSM gestisce un Registro Professionale (RP) dei giornalisti e delle giornaliste ed eventualmente anche di altri gruppi professionali.

Art.3 Indipendenza, neutralità

- 1 Con l'adesione all'SSM i membri non assumono alcun impegno limitativo nell'esercizio della loro attività professionale. La loro indipendenza giornalistica e di pubblicazione è garantita in ogni momento.
- 2 L'SSM è indipendente da partiti politici ed è neutrale in campo confessionale.

II. Qualità di socio

Art.4 Adesione

- 1 Possono aderire all'SSM tutte le persone attive nel settore dei media, a prescindere dalla loro professione, dalla loro funzione e dal loro status.
- 2 L'adesione all'SSM avviene attraverso una dichiarazione scritta di adesione.
- 3 L'adesione può essere rifiutata da un Gruppo, se ciò risulta essere necessario nell'interesse dell'SSM. Il rifiuto di adesione va notificato alla persona interessata insieme alla relativa motivazione. Entro un limite di trenta giorni, a decorrere dalla data di ricezione della decisione, la persona interessata può inoltrare ricorso al Comitato nazionale. La decisione del Comitato nazionale è definitiva.
- 4 Tutti i membri hanno gli stessi diritti, a condizione che versino le quote sociali definite.

Art.5 Trasferimento

Il passaggio di un membro da o ad altre organizzazioni sindacali svizzere è disciplinato dai rispettivi accordi statutari o convenzionali di reciprocità.

Art.6 Dimissioni

- 1 Il membro dell'SSM può rassegnare le dimissioni solo per la fine dell'anno civile, nel rispetto di un termine di disdetta di 6 mesi. I gruppi possono ridurre tale periodo a propria discrezione.
- 2 Le dimissioni richiedono la forma scritta. Il membro uscente sottostà all'obbligo di pagamento delle quote sociali anche durante il periodo di preavviso.
- 3 Non sono ammesse le dimissioni collettive.
- 4 I membri dimissionari non vantano alcun diritto nei confronti dell'SSM.

Art.7 Esclusione

- 1 Un membro può essere escluso per infrazioni gravi agli Statuti dell'SSM.
- 2 L'esclusione è pronunciata dal Comitato del Gruppo interessato.

- 3 Il membro escluso può inoltrare ricorso entro 30 giorni al Comitato nazionale. Ha il diritto di esporre personalmente le proprie giustificazioni a tale organo. La decisione del Comitato nazionale è definitiva.
- 4 Durante la procedura di ricorso i diritti e i doveri del membro nei confronti dell'SSM sono sospesi.

III. Quote sociali, prestazioni e Fondo di lotta

Art. 8 Quote sociali

- 1 Per l'adempimento dei suoi compiti statutari, l'SSM percepisce dai propri membri quote sociali ordinarie.
- 2 L'importo delle quote ordinarie è fissato dal Congresso o dall'Assemblea dei/delle delegati/e in base a una scala dei redditi. Gli importi precisi in franchi sono definiti nel Regolamento sulle quote sociali, il quale costituisce parte integrante dei presenti Statuti.
- 3 Il Congresso o l'Assemblea dei/delle delegati/e possono decidere il prelievamento di quote straordinarie per finanziare azioni specifiche limitate nel tempo.
- 4 Con la loro adesione, i membri si impegnano a fornire all'SSM ogni informazione necessaria per la determinazione delle quote sociali. La protezione dei dati è garantita.
- 5 I membri SSM in mora di pagamento delle proprie quote da oltre 6 mesi che non hanno chiesto una proroga al Gruppo competente, o che l'hanno chiesta ma non ottenuta, perdono ogni diritto nei confronti dell'SSM.

Art. 9 Prestazioni, Fondo di lotta

- 1 Oltre alla difesa degli interessi collettivi, l'SSM offre a ogni membro prestazioni individuali, fra cui:
 - assistenza per questioni relative al rapporto di lavoro
 - protezione giuridica in caso di controversie connesse al rapporto di lavoro
 - possibilità di formazione sindacale e perfezionamento professionale
 - prestazioni di servizio e ribassi (tessera RP ecc.)
- 2 L'SSM alimenta un Fondo di lotta, le cui risorse devono essere utilizzate unicamente per misure di lotta. Il Congresso o l'Assemblea dei/delle delegati/e emana un regolamento relativo al finanziamento del Fondo e all'utilizzazione delle sue risorse.

IV. Conflitti collettivi di lavoro

Art. 10 Conflitti collettivi di lavoro

- 1 Ogni Gruppo è competente per decidere su qualsiasi azione al suo livello.
- 2 La decisione su un appello allo sciopero che interessa un solo settore spetta alla Conferenza professionale.
- 3 La decisione su un appello allo sciopero che interessa più di un settore spetta al Congresso o all'Assemblea dei/delle delegati/e.
- 4 Per godere del sostegno finanziario nazionale, un'azione decisa da un Gruppo deve prima ottenere l'appoggio del Comitato nazionale.

V. Organi

Art. 11 Panoramica

- 1 Gli organi e le istanze dell'SSM sono:
 - la Votazione generale su piano nazionale, nei Settori e nei Gruppi
 - il Congresso
 - l'Assemblea dei/delle delegati/e
 - le Conferenze professionali
 - il Comitato nazionale e il suo Ufficio
 - i Gruppi
 - le Commissioni di membri
 - le funzioni del/della Presidente centrale e del/della Cassiere/a centrale
 - la Commissione di revisione dei conti
- 2 L'Assemblea dei/delle delegati/e emana un Regolamento organizzativo (diritto di voto e di elezione, regolamento interno ecc.) degli organi e delle istanze dell'SSM.

Art. 12 Votazione generale

- 1 L'insieme dei membri che si esprime in una Votazione generale nazionale costituisce l'istanza suprema dell'SSM.
Anche i Settori e i Gruppi possono prevedere Votazioni generali.
- 2 Possono essere sottoposte alla Votazione generale nazionale:
 - a) - le decisioni del Congresso, dell'Assemblea dei/delle delegati/e nonché delle Conferenze professionali
 - b) - le mozioni sulle quali si sono pronunciati il Congresso, l'Assemblea dei/delle delegati/e o una Conferenza professionale

- 3 La votazione generale deve essere richiesta entro 4 settimane a decorrere dalla decisione del Congresso, dell'Assemblea dei/delle delegati/e o di una Conferenza professionale:
 - a) – da un quinto dei membri (per la determinazione del quorum fa stato l'effettivo al 31.12. dell'esercizio precedente)
 - b) – da un terzo dei Gruppi
- 4 La proposta messa ai voti va acclusa alla richiesta di votazione generale nazionale e presentata al Comitato nazionale. Il Congresso o l'Assemblea dei/delle delegati/e o il Comitato nazionale possono rilasciare una raccomandazione di voto. Il Comitato nazionale è responsabile dello svolgimento corretto della votazione entro un termine di 30 giorni.
- 5 La votazione generale si svolge per iscritto e con scrutinio segreto. Il voto per corrispondenza è lecito.
- 6 La maggioranza semplice decide l'adozione o il rifiuto della proposta messa ai voti. In caso di parità di voti la proposta è considerata respinta.

Art. 13 Congresso

- 1 Il Congresso è l'organo supremo dell'SSM. Il Congresso ordinario ha luogo almeno ogni quattro anni. La convocazione di un Congresso straordinario può essere decisa dall'Assemblea dei/delle delegati/e, da un terzo dei Gruppi o da un quinto dei membri iscritti. (Per la determinazione del quorum fa stato l'effettivo al 31.12. dell'esercizio precedente).
- 2 Al Congresso spettano tutte le competenze dell'Assemblea dei/delle delegati/e.
- 3 In particolare il Congresso adempie i seguenti compiti:
 - a) – definizione dei principi e degli obiettivi a lungo termine dell'SSM
 - b) – decisione della fusione dell'SSM con un'altra organizzazione, dell'affiliazione di un'altra organizzazione all'SSM o dello scioglimento dell'SSM
 - c) – elezione del/della Presidente centrale, del/della Vicepresidente, del/della Cassiere/a centrale, del/della Segretario/a centrale nonché dei Revisori dei conti
 - d) – definizione delle quote sociali ordinarie
 - e) – definizione di quote straordinarie per azioni limitate nel tempo
- 4 Il Congresso si compone dei/delle delegati/e dei Gruppi e delle Commissioni di membri secondo la chiave seguente:
 - a) – Delegati/e dei Gruppi: ogni Gruppo ha diritto ad 1 delegato/a per ogni fascia di 5 a 25 membri. (Per il calcolo del numero di delegati/e fa stato l'effettivo al 31.12. dell'anno precedente.) Ogni Gruppo è tenuto a garantire una quota femminile adeguata.
 - b) – Delegati/e delle Commissioni di membri: ogni Commissione di membri ha diritto a 4 delegati/e, a prescindere dal numero di membri di cui è composta.
- 5 I membri del Comitato nazionale e della Commissione di revisione dei conti partecipano d'ufficio al Congresso. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili quali delegati/e dei Gruppi o delle Commissioni di membri. Detta disposizione non si applica ai/alle rappresentanti dei sottogruppi.

- 6 Elezioni e votazioni si svolgono per alzata di mano. Il Congresso deve accogliere ogni richiesta di scrutinio segreto.
- 7 Il primo turno delle elezioni è deciso con la maggioranza assoluta dei voti validi. Se tale maggioranza non è raggiunta, per ogni altro turno è richiesta la maggioranza relativa.
- 8 Per le votazioni vale la maggioranza semplice, salvo esplicite disposizioni statutarie contrarie. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al/alla Presidente centrale.
- 9 Il luogo e la data del Congresso ordinario devono essere comunicati ai Gruppi almeno con un anticipo di tre mesi, l'ordine del giorno e le proposte presentate vanno notificati almeno quattro settimane prima del Congresso. Il Comitato nazionale può abbreviare tali termini per i Congressi straordinari.
- 10 Le proposte devono essere inoltrate al Comitato nazionale almeno otto settimane prima del Congresso. Il Comitato nazionale rilascia il proprio parere in merito.

Art. 14 Assemblea dei/delle delegati/e

- 1 L'organo supremo dell'SSM fra due Congressi è costituito dall'Assemblea dei/delle delegati/e. L'Assemblea dei/delle delegati/e si riunisce a seconda delle esigenze, tuttavia almeno una volta l'anno.
- 2 In caso di cariche vacanti fra due Congressi, l'Assemblea dei/delle delegati/e elegge il/la Presidente centrale, il/la Vicepresidente, il/la Cassiere/a centrale, il/la Segretario/a centrale nonché i Revisori dei conti.
- 3 In particolare l'Assemblea dei/delle delegati/e ricopre le seguenti competenze:
 - a) – definizione della politica sindacale e dei media dell'SSM
 - b) – decisione delle misure di lotta in caso di conflitti collettivi di lavoro che interessano più di un settore
 - c) – approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e del preventivo
 - d) – definizione di un nuovo settore conformemente all'articolo 15 capoverso 1
 - e) – approvazione della costituzione, della fusione e dello scioglimento di Gruppi nonché Commissioni di membri
 - f) – definizione delle quote sociali ordinarie
 - g) – definizione delle quote sociali straordinarie per azioni limitate nel tempo
 - h) – approvazione e modifica dei regolamenti
 - i) – modifica degli Statuti
- 4 L'Assemblea dei/delle delegati/e si compone dei/delle delegati/e dei Gruppi e delle Commissioni di membri secondo la seguente chiave:
 - a) – Delegati/e dei Gruppi: ogni Gruppo ha diritto ad 1 delegato/a per ogni fascia di 5 a 70 membri. (Per il calcolo del numero di delegati/e fa stato l'effettivo al 31.12. dell'anno precedente.) Ogni Gruppo è tenuto ad assicurare una quota femminile adeguata.
 - b) – Delegati/e delle Commissioni di membri: ogni Commissione di membri ha diritto a 2 delegati/e, a prescindere dal numero di membri di cui è composta.

- 5 I membri del Comitato nazionale e della Commissione di revisione dei conti partecipano d'ufficio all'Assemblea dei/delle delegati/e. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili quali delegati/e dei Gruppi o delle Commissioni di membri. Tale disposizione non si applica ai/alle rappresentanti dei sottogruppi.
- 6 Elezioni e votazioni si svolgono per alzata di mano. L'Assemblea dei/delle delegati/e deve accogliere ogni richiesta di scrutinio segreto.
- 7 Il primo turno delle elezioni è deciso con la maggioranza assoluta dei voti validi. Se tale maggioranza non è raggiunta, per ogni altro turno è richiesta la maggioranza relativa.
- 8 Per le votazioni vale la maggioranza semplice, salvo esplicite disposizioni statutarie contrarie. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al/alla Presidente centrale.

Art. 15 Conferenze professionali

- 1 Le Conferenze professionali sono l'organo competente per ogni questione contrattuale nel settore interessato.

La Conferenza professionale:

- a) – decide la conclusione di contratti collettivi di lavoro nel proprio settore di competenza;
- b) – adotta le misure di lotta in caso di conflitti collettivi di lavoro nel proprio settore di competenza;
- c) – elegge la delegazione alle trattative nel proprio settore di competenza, impartendole le relative direttive;
- d) – decide sullo svolgimento di una Votazione generale nel proprio settore di competenza.

I settori sono: **SSR, Filiali SSR e Privati**

Tra due Assemblee dei delegati/e, il Comitato nazionale può definire un nuovo settore.

- 2 Le Conferenze professionali a carattere nazionale che interessano più di un settore sono convocate dal Comitato nazionale.
- 3 I membri delle Conferenze professionali sono eletti dai Gruppi. Ogni Conferenza professionale deve essere composta di almeno 12 delegati/e eletti/e in base alla seguente chiave:
 - a) – un/una rappresentante per ogni gruppo
 - b) – più un/una rappresentante per ogni fascia di settanta membri o di frazione supplementare di tale fascia
- 4 La convocazione di una Conferenza professionale può essere richiesta da un terzo dei Gruppi o da un quinto dei membri del settore interessato.
- 5 Un terzo dei Gruppi o un quinto dei membri del settore interessato possono esigere una Votazione generale nel loro settore di competenza.
- 6 Ogni Conferenza professionale si costituisce autonomamente e si dota di un regolamento sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei/delle delegati/e.

Art. 16 Comitato nazionale

- 1 Il Comitato nazionale è l'organo esecutivo dell'SSM su piano nazionale. Esso traduce in realtà gli obiettivi generali e le decisioni del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e. Esso vigila sul rispetto degli Statuti e dei regolamenti, accertando che le decisioni decentralizzate siano coerenti con i principi generali di politica sindacale dell'SSM.
- 2 Il Comitato nazionale rappresenta l'SSM verso l'esterno nell'ambito dei presenti Statuti a tutti gli effetti della legge. La firma collettiva di due membri del Comitato nazionale è giuridicamente vincolante per l'SSM. Di norma una delle persone firmatarie è il/la Presidente centrale.
- 3 Di regola, il Comitato nazionale si riunisce almeno cinque volte l'anno.
- 4 I compiti del Comitato nazionale sono:
 - a) – decisione delle attività nazionali
 - b) – determinazione degli obiettivi sindacali nell'ambito del preventivo approvato
 - c) – presa di posizione su problemi di attualità della politica sindacale e dei media
 - d) – preparazione e coordinamento della politica contrattuale generale
 - e) – coordinamento delle azioni di politica contrattuale dei singoli gruppi
 - f) – costituzione di gruppi di lavoro e commissioni
 - g) – elezione dei membri dell'Ufficio del Comitato nazionale
 - h) – nomina del/della delegato/a per la parità tra i sessi nonché del/della responsabile della politica dei media
 - i) – elezione dei membri rappresentanti l'SSM in seno agli organi dell'USS
 - k) – preparazione e convocazione del Congresso, dell'Assemblea dei/delle delegati/e e delle Conferenze professionali
 - l) – dibattito sul conto annuale e sul preventivo all'attenzione del Congresso o dell'Assemblea dei/delle delegati/e
 - m) – tra due Assemblee dei/delle delegati/e, definizione di un nuovo settore conformemente all'articolo 15 capoverso 1
 - n) – funzione di organo decisionale per tutte le questioni che non sono espressamente di competenza di un altro organo
 - o) – adozione di un regolamento finanziario
- 5 Il Comitato nazionale si compone di:
 - a) – il/la Presidente centrale nonché il/la Vicepresidenteil/la Cassiere/a centrale
 - b) – un/una rappresentante di ogni Gruppo
 - c) – un/una rappresentante di ogni Commissione di membri
 - d) – un/una rappresentante di ogni Sottogruppo senza diritto di voto
 - e) – i/le segretari/e sindacali dell'SSM senza diritto di voto
- 6 I/le segretari/e sindacali non sono eleggibili quali rappresentanti di un Gruppo, di un Sottogruppo o di una Commissione.
- 7 Il Comitato nazionale decide di regola a maggioranza semplice. Due membri del Comitato nazionale possono chiedere un voto alla maggioranza dei due terzi.
- 8 Il Comitato nazionale risponde dell'intero suo operato al Congresso o all'Assemblea dei/delle delegati/e.

Art. 17 Ufficio del Comitato nazionale

- 1 L'Ufficio del Comitato nazionale si limita all'attuazione delle decisioni del Comitato nazionale e all'adempimento dei compiti che ne scaturiscono.
- 2 L'Ufficio del Comitato nazionale si compone d'ufficio del/della Presidente centrale, del/della Vicepresidente, del/della Segretario/a centrale, del/della Cassiere/a centrale. Ogni regione linguistica ha il diritto di essere rappresentata in seno all'Ufficio. Almeno un membro dell'Ufficio deve essere una donna.
- 3 L'Ufficio si costituisce autonomamente.
- 4 L'Ufficio del Comitato nazionale adempie i seguenti compiti:
 - a) – preparazione delle riunioni del Comitato nazionale a livello di contenuto
 - b) – organizzazione del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e
 - c) – redazione e coordinamento su piano nazionale dell'informazione interna e delle comunicazioni destinate all'esterno
 - d) – decisioni su questioni relative al Segretariato centrale, domande di formazione, amministrazione e gestione dei dati dei membri iscritti, nella misura in cui dette competenze non spettino ad un altro organo.

Art. 18 Commissioni di membri

- 1 Le Commissioni di membri garantiscono in seno all'SSM la rappresentanza intersettoriale delle categorie di membri e dei gruppi di interesse. Attualmente, è considerata Commissione di membri ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 solo la Commissione femminile (stato al 01.01.2002).
L'Assemblea dei/delle delegati/e decide sulla costituzione di altre Commissioni di membri.
- 2 Le Commissioni di membri svolgono le loro attività in propria regia, attenendosi agli obiettivi generali e alle decisioni del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e nonché del Comitato nazionale.
- 3 Ogni Commissione di membri si dota di un regolamento organizzativo che ne disciplina le strutture e le competenze. Tale regolamento va sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei/delle delegati/e.

Art. 19 Gruppi, sottogruppi

- 1 I Gruppi e i sottogruppi costituiscono la struttura di base dell'SSM. Svolgono le loro attività in regia propria, attenendosi agli orientamenti generali definiti dal Congresso, dall'Assemblea dei/delle delegati/e e dal Comitato nazionale. L'informazione tra i Gruppi e gli organi nazionali deve essere garantita.
- 2 Sono considerati Gruppi e sottogruppi dell'SSM ai sensi dei presenti statuti:
 - **Gruppi SSR:** SF DRS, RTR, SR DRS (sottogruppi: Basilea, Berna, Zurigo)
SRI/DG-MSD, RSR, TSR, RSI, TSI
 - **Privati:** Gruppo Privati Svizzera tedesca, Gruppo Privati Svizzera romanda, Gruppo privati Svizzera italiana.
 - **Filiali SSR:** Gruppo tpc

- 3 Un Gruppo è costituito di almeno 25 membri di un settore. Ogni Gruppo ha diritto a un voto in seno al Comitato nazionale. Gruppi composti di più sottogruppi possono esigere che ogni sottogruppo sia rappresentato in seno al Comitato nazionale, tuttavia insieme dispongono di un solo voto.
- 4 L'Assemblea dei/delle delegati/e decide la costituzione o lo scioglimento di un Gruppo nonché la fusione di Gruppi.
- 5 I Gruppi si dotano di statuti che definiscono la loro struttura e le loro competenze. Tali statuti approvati dall'Assemblea generale del Gruppo non devono contrastare gli Statuti dell'SSM. I Gruppi eleggono i loro organi autonomamente.

Art. 20 Funzioni: Presidente centrale, Cassiere/a centrale

- 1 Il/la Presidente centrale
 - a) – dirige, coordina e sorveglia il lavoro del Comitato nazionale nell'ambito dei mandati definiti dal Congresso e dall'Assemblea dei/delle delegati/e;
 - b) – presiede le riunioni del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e, senza partecipare alle votazioni di detti organi. Tuttavia, in caso di parità di voti in occasione del Congresso e dell'Assemblea dei/delle delegati/e, al/alla Presidente spetta il voto decisivo purché non si tratti di elezioni o votazioni che richiedono una maggioranza qualificata;
 - c) – non può essere un/una dipendente dell'SSM;
 - d) – è eletto/a dal Congresso.
- 2 Il/la Cassiere/a centrale
 - a) – è responsabile di tutte le questioni finanziarie;
 - b) – vigila in particolare sugli investimenti del patrimonio in rispetto di criteri ecologici e sociali;
 - c) – è eletto/a dal Congresso.
- 3 Il Comitato nazionale può delegare i compiti del/della Cassiere/a centrale ad una Commissione finanziaria nella quale il Comitato nazionale elegge un membro di ogni regione. Le strutture e le competenze della Commissione finanziaria sono definite in un regolamento ad hoc.
(L'SSM comprende tre regioni: la Svizzera italiana, la Svizzera tedesca/romancia, la Svizzera francese.)

Art. 21 Commissione di revisione dei conti

I due Revisori dei conti e i due supplenti sono eletti dal Congresso. Ogni anno sottopongono all'attenzione del Congresso o dell'Assemblea dei delegati/e un rapporto sulla gestione finanziaria dell'esercizio precedente e, eventualmente, le loro proposte in merito.

VI. Disposizioni finali

Art. 22 Revisione degli Statuti, fusione, scioglimento

- 1 La revisione degli Statuti compete all'Assemblea dei delegati/e. Per una modifica statutaria è richiesta la maggioranza del 60 per cento dei voti.
- 2 Per una fusione dell'SSM con un'altra organizzazione, o con altre organizzazioni, nonché per lo scioglimento dell'SSM, è richiesta una maggioranza dei 2/3 dei voti di un Congresso convocato espressamente a tale scopo.
- 3 La decisione di fusione e scioglimento deve essere sottoposta ad una votazione generale nazionale.
- 4 Nel caso di scioglimento, il Congresso decide nell'ambito delle disposizioni legali sull'utilizzo dei patrimoni finanziari e mobiliari disponibili.

Art. 23 Allegati, regolamenti, interpretazione

- 1 Il Regolamento sulle quote sociali allegato costituisce parte integrante dei presenti Statuti. Esso disciplina gli importi precisi in franchi delle quote sociali.
- 2 I regolamenti sotto elencati sono approvati dall'Assemblea dei/delle delegati/e.
 - a) – Regolamento del Fondo di lotta (art. 19)
 - b) – Regolamenti delle Conferenze professionali (art. 15)
 - c) – Regolamento finanziario (art. 16)
 - d) – Regolamento delle Commissioni di membri (art. 18)
 - e) – Regolamento ad hoc della Commissione finanziaria (art. 20)
 - f) – Regolamento organizzativo delle istanze e degli organi dell'SSM
 - g) – Regolamento di protezione giuridica
 - h) – Regolamento di rimborso spese
- 3 In caso di dubbio circa l'interpretazione dei presenti Statuti, fa stato la versione francese.

Art. 24 Entrata in vigore

I presenti Statuti sono stati approvati dal Congresso del 13 e 14 dicembre 2001 ed entrano in vigore il 1° gennaio 2002.



■ Zentralsekretariat ■ Secrétariat central ■ Segreteria centrale ■ Secretariat central
■ Bodmerstrasse 3, 8002 Zürich ■ Tel. 01/202 77 51
■ Fax 01/202 79 48 ■ E-mail: ssmzentrale@tic.ch
■ Internet: www.ssm-site.ch

Druck: September 2002